

Art. 1 – E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata "WONDERNET".

L'associazione non ha fini di lucro.

L'associazione ha sede in Via Monte Pertica, 3/2 – 36063 Marostica (VI) e può istituire sedi di rappresentanza anche in altre località.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 2 - Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

a) Promuovere ed agevolare l'incontro tra professionisti ed imprenditori di diversi settori economici al fine di aumentare le opportunità commerciali;

b) Realizzare una rete di professionisti ed imprenditori a cui fare riferimento per reperire le competenze di cui gli associati o conoscenti degli associati potrebbero avere bisogno;

c) Organizzare e promuovere incontri settimanali e di diversa periodicità per divulgare le attività degli associati;

d) Organizzare e promuovere sessioni formative tese alla crescita personale e professionale degli associati;

Associati

Art. 3 – Possono far parte dell'associazione le seguenti figure professionali:

a) Liberi professionisti o lavoratori autonomi

b) Imprenditori o soci d'impresa

c) Dirigenti o manager aziendali

Art. 4 – Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio.

L'associato ha facoltà di scegliere il capitolo di appartenenza anche se la sua residenza, ovvero la residenza della sua sede di lavoro, è sita in un territorio non presieduto dal capitolo scelto. Ha altresì facoltà di migrare da un capitolo ad un altro in qualsiasi momento sempreché il capitolo di destinazione sia in grado di accogliere la sua posizione professionale come stabilito da regolamento.

Gli associati sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale. I contributi devono essere versati entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 5 – Gli associati si impegnano ad osservare il presente statuto e le regole deontologiche riportate nel regolamento approvato dall'assemblea. Si impegnano altresì a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria

attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato.

L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dagli associati solo per il raggiungimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 6 – La qualità di associato si perde per:

- a)** Il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3
- b)** Mancato pagamento della quota associativa
- c)** Il mancato rispetto delle norme del regolamento approvato dall'assemblea generale
- d)** Per decisione del consiglio direttivo che, di moto proprio, o su segnalazione di altri associati, può deliberare l'esclusione di quelle aziende che, contravvenendo alle regole etiche, abbiano causato danni di immagine e/o economici all'associazione o ad altri associati, o altri motivi che rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti all'associazione. Avversa l'esclusione deliberata dal consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri.

L'associato che perdesse la sua qualifica di associato per il mancato pagamento della quota associativa può richiedere di essere riammesso, anche a distanza di tempo, a fronte del pagamento della quota di iscrizione.

L'associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento con semplice comunicazione al suo presidente di capitolo. In tal caso, egli non ha diritto ad alcun rimborso dei contributi versati

Struttura

Art. 7 – Gli organi dell'Associazione sono:

- a)** L'assemblea generale
- b)** Il presidente dell'associazione
- c)** Il consiglio
- d)** I capitoli
- e)** Il collegio dei probiviri

Art. 8 – L'assemblea generale degli associati è convocata dal presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per posta semplice a ciascun associato almeno 14 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritengano opportuno e quando un quarto degli associati ordinari lo richieda.

Hanno diritto di intervento tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare soltanto da altri associati. Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- a)** Fissare le direttive per l'attività dell'associazione
- b)** Eleggere il presidente dell'associazione
- c)** Nominare i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 12. I membri del consiglio sono scelti liberamente tra gli associati che si candidano a tale incarico.
- d)** Nominare il collegio dei probiviri.

- e) Approvare il regolamento ed il codice deontologico
 - f) Stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dagli associati
 - g) Approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno
 - h) Fissare un compenso per il Presidente qualora ne ricorrano le condizioni.
 - i) Approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio
- Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

Art. 9 – L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vicepresidente o dal membro più anziano in carica del consiglio.
Ogni associato dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di tre associati, non essendo ammesse più di tre deleghe.
Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti o rappresentati. Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza della metà più una degli associati, tenendo conto dei associati iscritti.
Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti. E' altresì prevista la possibilità di votazioni a distanza tramite posta, e-mail o altri software appositamente messi a punto.

Art. 10 – Per l'elezione del presidente dell'associazione, la nomina dei membri del consiglio e del collegio dei probiviri, le votazioni avvengono a maggioranza semplice, a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

Art. 11 – Il presidente dell'associazione dura in carica 2 anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio, nonché la rappresentanza dell'associazione verso l'esterno. È tuttavia facoltà del presidente delegare tale rappresentanza ad altri membri del consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'associazione, dal vicepresidente o dal membro più anziano di carica del consiglio nel caso di indisponibilità anche del vicepresidente. Qualora l'impedimento del Presidente perdurasse per un periodo superiore ai sei mesi, il suo incarico dovrà essere revocato e si dovrà procedere a nuove elezioni.

Art. 12 – Il consiglio viene formato su nomina dell'assemblea contestualmente all'elezione del presidente ed è formato da un minimo di 5 ed un massimo di 9 membri, di cui il Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario e 1 a 5 Consiglieri.
I membri del consiglio durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio, fatti salvi i rimborsi di spese

documentate sostenute per lo svolgimento delle attività autorizzate dal consiglio dell'associazione. Qualora, per un qualsiasi motivo, il Presidente si trovasse nell'impossibilità di svolgere i suoi compiti istituzionali, il suo sostituto potrà percepire il suo compenso (e salvo quanto già stabilito all'art. 10).

Art. 13 – Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando due dei suoi membri lo richiedano.
Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.
Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del consiglio, il presidente dell'associazione ha facoltà di nominare direttamente i sostituti.

Art. 14 – Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'associazione.

In particolare:

- a)** È investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale;
- b)** Propone l'apertura, ovvero la chiusura, di un "capitolo" (vedi successivo art. 15) sul territorio italiano
- c)** Nomina i Presidenti di Capitolo.
- b)** Provvede alla nomina del Vicepresidente
- c)** Provvede alla nomina del Tesoriere
- d)** Provvede alla nomina del Segretario che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia degli associati
- e)** Può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni il compimento di lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune degli associati
- f)** Propone all'assemblea generale la misura dei contributi a carico degli associati
- g)** Predispose il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea generale.

Art. 15 – L'associazione persegue i suoi scopi sociali attraverso sedi di rappresentanza sparsi su tutto il territorio italiano, denominati "capitoli".
L'apertura ed il mantenimento di un capitolo può aver luogo all'occorrenza delle seguenti condizioni:

- a)** Nel caso in cui il nuovo capitolo si stacchi da uno o più già esistenti, tra quelli territorialmente adiacenti, gli associati che lo comporranno non potranno essere inferiori a 20 di numero e non potranno lasciare i capitoli adiacenti con meno di 25 associati come conseguenza del trasferimento.
- b)** Il consiglio individua, tra gli associati proponenti il nuovo capitolo, un'adequata figura di presidente.

La chiusura o sospensione del capitolo ha luogo quando:

- a)** Il numero di associati, come conseguenza di trasferimenti e migrazioni, diventi inferiore a 10.
- b)** Non si riesca ad individuare un nuovo presidente, come previsto all'art. 17
- c)** Non si riesca ad individuare nuovi membri del consiglio di capitolo, come previsto dall'art. 18
- c)** Il consiglio ritenga dannoso o controproducente per l'associazione tenere aperto il capitolo

Art. 16 – Il capitolo viene gestito da un consiglio ristretto avente lo scopo di promuovere l'attività dell'associazione e di vigilare sul buon andamento del capitolo

sia sotto il profilo operativo sia sotto quello etico.

Il consiglio di capitolo è composto da un Presidente, nominato direttamente dal consiglio dell'associazione, da un Tesoriere, da un Segretario e da 2 a 4 consiglieri.

Il presidente di capitolo, a sua volta, ha facoltà di scegliere gli altri membri del consiglio, suoi collaboratori, tra gli associati del capitolo che si candidassero all'incarico.

Art. 17 – Il presidente del capitolo rimane in carica due anni ed il consiglio può rinnovargli l'incarico per un altro mandato. Dopo il secondo mandato, verrà nominato d'ufficio un altro associato, già membro del consiglio di capitolo. Solo nel caso in cui nessuno associato del capitolo voglia assumere l'incarico di presidente si potrà procedere alla riassegnazione dell'incarico al presidente uscente.

Il presidente di capitolo può recedere dal suo incarico con decorrenza immediata tramite invio di lettera raccomandata al consiglio dell'associazione. Nel caso in cui il posto di presidente di capitolo dovesse rimanere vacante, il capitolo verrà chiuso o sospeso.

Art. 18 – Il consiglio di capitolo rimane in carica due anni ed i membri possono essere rinominati per un ulteriore mandato. Dopo il secondo mandato devono lasciare il posto ad altri associati. Solo nel caso in cui nessun altro associato dia la sua disponibilità a far parte del consiglio di capitolo, i membri uscenti potranno essere rinominati.

I membri del consiglio possono recedere dal loro incarico con decorrenza immediata tramite comunicazione diretta al presidente di capitolo.

Nel caso in cui non ci fossero sostituti disponibili e non si riuscisse a raggiungere il numero minimo di membri del consiglio di capitolo, il capitolo verrà chiuso o sospeso.

I membri del consiglio uscenti che abbiano già ricoperto l'incarico per due volte possono comunque essere designati presidenti dal consiglio dell'associazione, anche a distanza di anni.

Collegio dei probiviri

Art. 19 – L'assemblea generale nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i

quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura.

Scioglimento

Art. 20 – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Disposizioni generali

Art. 21 – Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto civile.